

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART 1 Finalità

1. Il Comune di Montecchio Emilia, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove e attua la loro diffusione tramite canali telematici, nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle riunioni del Consiglio Comunale. Le indicazioni di accesso saranno diffuse attraverso i normali strumenti di comunicazione utilizzati dal Comune (Sito Web e Facebook)
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso la pagina web del sistema gestionale, con una redistribuzione in facebook sulle pagine del Comune. Nel caso di non funzionamento del sistema di ripresa audio video e di diffusione in diretta streaming, la seduta consiliare si svolgerà validamente con garanzia della verbalizzazione della seduta.
4. Il servizio di ripresa e trasmissione audiovisiva delle sedute consiliari avrà decorrenza dalla prima seduta consiliare successiva all'effettiva acquisizione della dotazione tecnologica necessaria.
5. Per maggiore organicità, il presente Regolamento integra il vigente Regolamento del Consiglio comunale, di cui costituisce allegato sostanziale.

ART. 2 Competenza in materia di riprese audio-video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco o il Presidente del Consiglio, laddove nominato.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, laddove nominato, ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno esposti avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e la successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa. Al fine di informare tutti i partecipanti ed i presenti, identica informazione dovrà essere contenuta anche nell'Ordine del Giorno di ogni singola seduta consiliare;

ART 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, che dovranno essere integrali, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare, entro e non oltre le 48 ore precedenti, lo svolgimento di ogni singola seduta, apposita istanza di autorizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio, laddove nominato, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, laddove nominato, recepisce l'istanza, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
 3. L'autorizzazione da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, laddove nominato, comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
 4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distortiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

ART. 4 Rispetto della privacy

1. I soggetti oggetto di ripresa devono aver preventivamente fornito autorizzazione in forma di consenso espresso al trattamento dei loro dati personali. Coloro i quali non abbiano fornito autorizzazione in forma di consenso espresso al trattamento dei loro dati personali non sono oggetto di ripresa.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
4. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, laddove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ART. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate in automatico e saranno messe a disposizione dei cittadini sia in modalità "on line" che in modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Montecchio Emilia.
3. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

ART. 6 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel Codice della privacy nella versione aggiornata disponibile sul sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla conseguita esecutività della delibera di approvazione.